

*“Viaggiare sicuri”: le informazioni tratte non valgono come prova della sicurezza di un paese*

Trib. Milano, sez. I civile, ordinanza 16 giugno 2015 (est. M. Flamini)

**Protezione internazionale – Fumus persecutionis – Prova – Documenti tratti dal sito “Viaggiare sicuri” – Rilevanza probatoria – Esclusione – Documenti tratti dai siti istituzionali – D.l. 7 del 2015 (nel caso di specie, Venezuela)**

*La legge 17.4.2015 nr. 43, che ha convertito il decreto-legge antiterrorismo del 18.2.2015 nr. 7, ha introdotto l'art. 19-bis, ai sensi del quale: Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubblici, attraverso il proprio sito web istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri. 2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica altresì, anche tramite il proprio sito web istituzionale, comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione di non effettuare viaggi in determinate aree. 3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi”. Appare pertanto evidente che le informazioni tratte dal sito “VIAGGIARE SICURI” possono essere utilizzate per orientare le scelte dei viaggiatori e non, invece, per trarre informazioni attendibili sulla sicurezza di un paese.*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

#### FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 35 D.L.vo 25/08 tempestivamente proposto ..., nata in Venezuela in data ...1974, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello *Status* di Rifugiato di Milano che aveva rigettato la sua richiesta di protezione internazionale.

La ricorrente ha eccepito, preliminarmente, la nullità del provvedimento di diniego, adottato senza aver prima informato la ricorrente della possibilità di farsi assistere da un avvocato, non tradotto in una lingua conosciuta dalla stessa e adottato all'esito di un'audizione avvenuta alla presenza di un solo membro della Commissione Territoriale.

Nel merito ha dedotto: che in Venezuela, caratterizzato da un elevatissimo tasso di criminalità, si continuavano a perpetrare gravi violazioni dei diritti umani, si assisteva ad un uso improprio della forza legale e da arresti arbitrari ed altri abusi; che la ricorrente, venuta in Italia per visitare alcuni parenti, non aveva più potuto fare rientro nel proprio paese in quanto lo stesso, dal febbraio del 2014, era stato sconvolto da disordini sociali e da risposte violente da parte del governo.

La Commissione Territoriale, non costituitasi in giudizio, ha trasmesso gli atti relativi al procedimento svoltosi dinanzi ad essa. Acquisiti i documenti prodotti il difensore concludeva come da foglio di precisazione delle conclusioni allegato al verbale di causa ed il giudice tratteneva la causa in decisione.

Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 35 del D.Lvo 28.1.2008 n. 25 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, applicabile nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2011 ai procedimenti pendenti, come quello in esame, in virtù del disposto dell'art. 36) è infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.

Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni preliminari spiegate dalla difesa della ricorrente. In primo luogo basti osservare che il presente procedimento non ha natura impugnatoria. Ciò posto, osserva il giudicante che: l'audizione della ricorrente è stata svolta alla presenza di un solo componente della commissione territoriale, su consenso della stessa ricorrente; che l'interprete è stato indicato solo con le iniziali del nome e del cognome e che lo stesso, come richiesto dalla ricorrente, ha tradotto in lingua spagnola (lingua che, come risulta dal verbale, era dalla stessa conosciuta).

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo 19.11.2007 n. 251, che dispone, conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Il successivo art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda. Ai sensi degli art. 5 e 7 del medesimo D.Lvo, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori; responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio; soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le

organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

È invece persona ammissibile alla protezione sussidiaria il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"; più precisamente, secondo il citato art. 14 "sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Se per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello *status* di rifugiato politico deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.lvo 251/07-, d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione "*L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...) Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante.*" (Cass. 18353/06).

In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nel [D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3](#), che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'adeguata motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. [Cass. 6879/11](#)).

La ricorrente ha riferito di essere giunta in Italia per turismo e per visitare alcuni parenti e di non aver potuto far ritorno nel proprio paese a causa dei gravi disordini scoppiati nel febbraio del 2014. Ha inoltre aggiunto che la madre, la quale si trova ancora in Venezuela, al telefono le ha riferito che la situazione è molto critica.

Quanto riferito dalla ricorrente è del tutto inidoneo a giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato dalla stessa invocato.

Con riferimento alla protezione sussidiaria e alla valutazione delle condizioni del paese d'origine della ricorrente si osserva quanto segue.

In primo luogo, con riferimento ai documenti prodotti dalla difesa della ricorrente, e in particolare a quelli tratti dal sito di viaggiare sicuri, si osserva che la legge 17.4.2015 nr. 43, che ha convertito il decreto-legge antiterrorismo del 18.2.2015 nr. 7, introdotto l'art. 19-bis, ai sensi del quale: *Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori*<sup>1</sup>. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubblici, attraverso il proprio sito web istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri. 2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica altresì, anche tramite il proprio sito web istituzionale, comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione di non effettuare viaggi in determinate aree. 3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi”.

Appare pertanto evidente che le informazioni tratte dal predetto sito possono essere utilizzate per orientare le scelte dei viaggiatori e non, invece, per trarre informazioni attendibili sulla sicurezza di un paese.

Con riferimento alla protezione sussidiaria in esame, appare inoltre opportuno ricordare che, come ribadito dalla Corte di Cassazione “*non è necessario, alla luce dei principi esposti, cui i giudici italiani sono vincolati attraverso l'obbligo di interpretazione conforme, che il richiedente asilo rappresenti una condizione caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio quando è possibile evincere dalla situazione generale del paese che la violenza è generalizzata e non controllata, per inerzia o collusione, attiva o passiva, dai poteri statuali*” (Cass. 15466/2014).

Per escludere la protezione sussidiaria, nell'ipotesi del citato art. 14 sub c), sono necessarie due condizioni: una oggettiva, riguardante l'area di appartenenza, l'altra soggettiva riguardante la situazione personale del richiedente protezione.

Nel caso in esame le considerazioni sopra svolte consentono di escludere l'esistenza di una minaccia grave ed individuale (così come l'esistenza di un grave danno, ex art. 14 lett. B) D.Lgs. 251/2004) per la vita della ricorrente, minaccia peraltro dalla stessa neanche allegata.

Le fonti internazionali consultate dal giudice evidenziano che la grave situazione di sicurezza presente in Venezuela, sebbene sicuramente critica, non sia tale da far ritenere sussistente un conflitto armato ai sensi del richiamato art. 14 lettera c).

Permane, comunque, in capo allo straniero la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno “sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dal citato art. 3 CEDU (ormai ricompreso espressamente nella protezione sussidiaria) o da quelli indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale).” (Cass. ord. 6880/11).

L’art. 32 co. III D. L.vo 25/08 prevede, infatti, che la Commissione territoriale, “nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario (...) trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286”.

Nel caso di specie non sussistono concrete ragioni di “non respingimento” – di cui agli artt. 5 VI co e 19 D.Lgs. n. 286/98 -, diverse da quelle previste dagli artt. 2 lett. g) e 14 D. L.vo 251/07 e dunque già considerate in relazione alla richiesta di protezione sussidiaria.

Deve dunque concludersi per il rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese non essendosi costituito nessuno per i resistenti.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- Rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese
- dispone che la presente ordinanza sia notificata al Ministero dell’interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano.